



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n. 4/25

Dec. n. 4/25

La Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello composta da:

D'ONOFRIO prof. avv. Paco - Presidente

PIRISI avv. Filippo – Componente

RUBECHINI prof. avv. Patrizio - Componente

veniva adita con reclamo presentato a mezzo pec in data 23.10.2025 dall'avv. Michele Sprovieri e dall'avv. Manuela Celi per conto di *omissis*, rappresentato dai sigg.ri Capecchi Marco e Calabrese Barbara, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sprovieri e dall'avv. Manuela Celi, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Michele Sprovieri, sito in Roma al viale Regina Margherita n. 278;

avverso

la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 20/25 del 16.10.2025, che ha rigettato l'istanza *ex art.77 RdG* proposta da Capecchi Marco e Calabrese Barbara nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore *omissis*.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

La vicenda sportiva sottoposta al Collegio trae origine dall'appello presentato nell'interesse del pilota N.C. nei confronti del pilota D.M., avverso la decisione n. 20 del 16/10/2025 con cui il Giudice Sportivo Nazionale ha rigettato l'istanza depositata dal primo per l'accertamento della presunta violazione da parte del secondo dell'art. 28, lett. *b)* del Regolamento Trial 2025, che sanziona con l'esclusione dalla classifica di gara colui che *“sia presente sul percorso di gara e nelle zone controllate prima dell'inizio della manifestazione”*.

Il Capecchi lamenta, altresì, anche la supposta violazione dell'art. 4, commi 4 e 5, del titolo III del Regolamento Trial, il quale prescrive, al comma 4, che *“è vietata la visita alle zone e la circolazione sul trasferimento per i non autorizzati dal Direttore di Gara ed al di fuori dagli orari previsti dal time table della manifestazione”* e, al comma 5, che *“i piloti e gli assistenti per circolare sul percorso e/o visitare le zone controllate dovranno aver effettuato le Operazioni Preliminari”*.

L'appello, che si presenta diffusamente articolato e certamente innervato su una normativa di non semplice interpretazione, nel confermare e ribadire la presunta violazione di cui all'istanza rigettata dal Giudice di prime cure, insiste, altresì, sul mancato accoglimento di richieste istruttorie, nonché sulla valutazione di non

sufficienza probatoria riservata ai video prodotti e, infine, sull'errata applicazione dell'art. 115 c.p.c. in ordine alla non contestazione dei fatti di giudizio ad opera del sig. Roberto Mazzola, quale genitore del pilota D.

Premesso quanto sopra, la Corte ritiene preliminarmente doveroso ed imprescindibile evidenziare che la vicenda si caratterizza per una significativa rilevanza e delicatezza della questione sottesa al giudizio, in quanto l'appellante N.C., e l'evocato D.M., si sono classificati rispettivamente al secondo ed al primo posto dell'ormai concluso Campionato Italiano Minitrial 2025, con la conseguenza che la decisione dell'appello, considerata la formulata richiesta di esclusione del D.M. dalla classifica della gara del 28.9.2025 svoltasi a Fiumalbo, potrebbe in ipotesi comportare anche la modifica delle risultanze dell'intero Campionato in favore dello stesso N.C.; in ragione di ciò, la conduzione del procedimento giustiziale, oltre alla consueta prudenza ed equità, ha necessitato anche di valutazioni ed apprezzamenti improntati ad ulteriore e particolare scrupolo, soprattutto rispetto alla *ratio* sottesa alle singole norme richiamate.

In ragione dei canoni valutativi appena indicati, il Collegio ha ritenuto opportuno e doveroso, anche su impulso di parte, condurre un nuovo ed ulteriore approfondimento istruttorio, consistente sia nell'escussione del Coordinatore Minitrial, sig. Leonardo Valenti (sui fatti dedotti in appello e sulla riconducibilità delle immagini video prodotte ai motivi di appello), sia nella richiesta di chiarimenti agli Uffici federali, Sezione Trial, circa la deroga concessa al pilota D.M. rispetto alle modalità/tempistiche di effettuazione delle O.P. alla gara.

Da tale approfondimento istruttorio è emersa sia l'effettiva riconducibilità delle immagini video alle persone del pilota D.M. e del *minder* Dorian Riva, sia la riconducibilità delle immagini video all'area prossima al percorso di gara (in particolare, della Zona n. 5) di Fiumalbo, nonché l'esistenza di un'esplicita ed ampia autorizzazione rilasciata dal Coordinatore del Comitato Trial, sig. Cavaglieri, in favore dello stesso pilota M., per l'effettuazione differita delle O.P. in occasione della competizione oggetto del presente procedimento, senza particolari indicazioni restrittive ed evidentemente priva di declinate modalità perentorie.

MOTIVI

Dalla complessiva valutazione delle deduzioni in atti, della documentazione prodotta e delle risultanze istruttorie raccolte, la Corte ritiene dunque di decidere la vicenda appellata nei termini che seguono.

Quanto alla richiesta di applicazione della sanzione, *ex art. 28, lett. b)*, Regolamento Trial 2025, in combinato disposto con l'art. 4, commi 4 e 5, titolo III del medesimo Regolamento, per come anche richiamato ai sensi del titolo IV, specifico per il Minitrial, dell'esclusione dalla classifica del pilota D.M., la stessa non può essere accolta.

In primis, infatti, il presupposto dell'esclusione dalla classifica di gara viene individuato dall'art. 28, lett. *b)*, del Regolamento Trial 2025 solo per la presenza del pilota sul percorso prima della manifestazione, la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Regolamento Manifestazioni motociclistiche FMI 2025, nonché in un'ottica di interpretazione letterale, si considera iniziata in coincidenza con l'orario di inizio delle O.P.

Nel caso di specie, invece, pur già gravando l'incerta collocazione temporale dei video prodotti, è lo stesso appellante Capecchi che deduce la presenza del D.M. "all'orario delle 19:03 del 27/09/2025" ed ovvero quando le O.P. (e, quindi, anche la "manifestazione" nel suo complesso) erano già iniziate, essendo le stesse iniziate, come confermano sia la *time table* che i rapporti di gara, alle ore 10:00 dello stesso giorno; ne consegue, quindi, che la fattispecie di cui all'art. 28, lett. b), del Regolamento Trial 2025 non risulta integrata per mancanza del presupposto della presenza del pilota "sul" percorso e "nelle" zona di gara in un momento antecedente all'inizio della manifestazione, peraltro in regime di autorizzazione *ad personam*.

Ad ogni buon conto, assunta la vicenda dal punto di vista temporale ed anche volendo ritenere provata la presenza del pilota M. e del *minder* Riva nell'area ripresa dalle immagini video nell'esatto momento dedotto dal reclamante, non può dirsi con certezza che gli stessi si trovassero, effettivamente, "sul" percorso e "nelle" zone controllate, come invece espressamente richiesto dalla norma, apparendo più realisticamente all'esterno degli stessi, seppur in strettissima vicinanza ed evidente prossimità.

In secundis, dato atto dell'esistenza dell'intervenuta autorizzazione in deroga, sulla cui opportunità ed "ampiezza" questa Corte non è stata chiamata ad esprimersi, in favore del pilota D.M. all'effettuazione posticipata delle O.P. ne deriva la non sanzionabilità della condotta nella lamentata fattispecie escludente per la sola presenza del pilota M. in prossimità dell'area di gara nella serata del 27/09/2025 ed in un momento, per quanto non temporalmente certo, ma individuato proprio in base alle indicazioni dell'appellante, che parrebbe, comunque, da

individuarsi all'interno della cornice temporale concessagli, considerando che l'intervenuta deroga ha fatalmente alterato l'ordinaria successione delle attività pre-gara, tuttavia non prevedendo una nuova calendarizzazione *ad hoc*, ma adottando una formulazione che ha, conseguentemente, ascripto ampia ed eccezionale facoltà al pilota, nel cui merito, come già espresso, la Corte non può esercitare il proprio sindacato.

Milita ulteriormente in senso rafforzativo il dato per cui sia il contenuto che l'estensione di tale facoltà non risultino comunque compiutamente definiti dalla dichiarazione del Coordinatore del Comitato Trial recuperata in sede istruttoria, né dalla norma ivi richiamata (art. 7, n. 1, titolo IV, Regolamento Trial, specifico per Minitrial, la quale peraltro risulta essere stata applicata ad una gara di Format A, qual è appunto l'evento di Fiumalbo, nonostante sia riservata alle sole gare di Format B), così come che il richiamato art. 4, commi 4 e 5, Titolo III, Regolamento Trial 2025, rimane soggetto alle medesime limitazioni applicative già delineate con riferimento all'art. 28 dello stesso Regolamento Trial quale *"normativa relativa alle penalità"* evocata dall'art. 8 del Titolo IV, specifico per Minitrial.

In ogni caso, ritiene comunque questa Corte che la citata norma sanzionatoria, per quanto interessata da una auspicabile formulazione perfettibile, vada comunque considerata specifica per fatti e comportamenti propri della sola fase di gara in senso stretto, con la conseguenza che il riferimento di cui alla lett. *h)* della norma alla *"presenza sul percorso e nelle zona controllata prima dell'inizio della manifestazione"* deve ragionevolmente interpretarsi, come peraltro fanno credibilmente supporre anche le altre violazioni presenti nel medesimo articolo,

quale stazionamento non autorizzato del pilota a prova di gara in corso o comunque nella sua immediatezza.

Conclusivamente argomentando, proprio in ragione dell'ulteriore scrupolo con cui questa Corte ha ritenuto di assicurare prudente governo alla complessa rilevanza della decisione, nonché del principio di proporzionalità della eventuale sanzione, anche volendo riconoscere possibili e meritevoli ipotesi interpretative differenti delle citate norme, non può in questa sede obliterarsi una sostanziale valutazione circa un, comunque, limitatissimo se non ininfluente (in ogni caso, seppur non negabile aprioristicamente, però di sicuro neanche accettabile nel parametro del più probabile che non) effettivo vantaggio differenziale che sarebbe astrattamente derivato al pilota *omissis* dalla sua condotta in termini sportivo-agonistici e per come, solo genericamente, lamentati dall'appellante Capecchi o, ancora, per come intuibili dal video versato in atti. Infatti, il percorso di gara (quindi, il risultato conseguito dai piloti impegnati nella stessa) si snoda su più giri, su più zone dalla diversa conformazione e difficoltà e su numerosi singoli passaggi tecnici, il cui migliore o peggiore esito, in termini di penalità accumulate, certamente non può dipendere in maniera diretta e proporzionale dall'isolata, nonché comunque certamente brevissima e spazialmente contenuta, visione di una sola sezione estremamente limitata del predetto percorso di gara, dovendosi, anche in questa sede, sempre valorizzare la tutela del risultato sportivo regolarmente conseguito sul campo, per come previsto dal Regolamento di Giustizia federale.

Rimangono, invece, assorbiti gli ulteriori profili di appello.


In ultimo, questa Corte non può non rilevare che il sig. Roberto Mazzola, padre del pilota minorene *omissis*, nonché lo stesso, così come il *minder* sig. Dorianò Riva, seppur ritualmente citati a presentarsi personalmente davanti al Collegio per essere sentiti, senza comunicare alcunché e senza opporre alcun impedimento legittimo, non abbiano né risposto alla citazione né adempiuto al loro dovere di presentazione, sicché per tali ragioni dispone di trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello RIGETTA l'appello proposto da Marco Capecchi e Barbara Calabrese, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore *omissis* nei termini di cui in motivazione.

Depositata il 12 gennaio 2026

f.to Il Presidente della C.F.A.
(Prof. Avv. Paco D'Onofrio)



Si comunichi, a cura della Segreteria Organi di Giustizia, a

Avv. Michele Sprovieri

Avv. Manuela Celi;

Capecchi Marco, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Michele Sprovieri;

Calabrese Barbara, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele Sprovieri;

Mazzola Roberto, esercente la responsabilità genitoriale su omissis;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Procuratore Federale;

Gruppo Commissari di Gara;

Gruppo Direttori di Gara;

Settore Tecnico Sportivo;

Ufficio Fuoristrada;

Ufficio Comunicazione F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma RM – Tel. 06.32488.514
giustizia@federmoto.it - giustizia@pec.federmoto.it
www.federmoto.it